



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
 ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
 CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO
 Alessandro Scarlatti - Palermo

CONSERVATORIO DI MUSICA
 "A. SCARLATTI" - PALERMO
 10 DIC. 2020
 19616

Relazione illustrativa all'Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo d'Istituto

Il 19 aprile 2018 è stato siglato il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti di Scuole, Enti di ricerca, Università e Afam; fa seguito all'intesa tra Governo e Sindacati del 30 novembre 2016 per il rinnovo dei contratti pubblici e comprende diversi interventi finalizzati a adeguare le previsioni a norme sopravvenute, anche in attuazione della Riforma Madia per il riordino della P.A. nonché alla legge 13 luglio 2015 n.107 (Buona Scuola).
 Il provvedimento si compone di una parte comune, che contiene le disposizioni da applicare al personale di tutti i precedenti comparti e da specifiche sezioni, riferite ai singoli settori. Si evidenzia come il nuovo testo pur rinnovando i vecchi istituti contrattuali prima vigenti, faccia comunque espressamente richiamo alle loro disposizioni, se e qualora applicabili. L'art. 1 comma 10 prevede infatti che *per quanto non espressamente previsto, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore, in quanto compatibili con le suddette disposizioni e con le norme legislative, nei limiti del d. lgs. n.165/2001.*
 In applicazione di quanto disposto dal Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 in attuazione della delega per la riforma del lavoro pubblico, approvata con Legge 04/03/2009 n.15 e dalla Circolare del 13 maggio 2010 n.7 del D.F.P. *Contrattazione integrativa. Indirizzi applicativi del D. Lgs. 27/10/2009, n.150, nonché alle lettere circolari n.1 del 17 febbraio 2011 e n.7 del 5 aprile 2011, si espone quanto segue:*

Modulo I - Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto

Data di sottoscrizione	03/12/2020
Periodo temporale di vigenza	Anno accademico 2019/2020
Composizione della delegazione trattante	<p>Parte pubblica: Ai sensi del comma 4, art.7 del C.C.N.L. relativo al Personale del Comparto Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018, la delegazione datoriale risulta costituita con delibera del C.d.A. n.24 del 30 ottobre 2020 e così costituita:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Presidente della delegazione trattante: prof. Mario Barbagallo - Componenti: prof. Daniele Ficola (Direttore) dr. Raimondo Cipolla (Direttore Amministrativo) arch. Loreto Ognibene (componente del C.d.A.) <p>R.S.U: dr.ssa Viviana Ancona, Carmelo Chiavetta, M° Maurizio Rocca</p> <p>Rappresentanti OO.SS. firmatarie del C.C.N.L.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - FLC CGIL: Daniela Vancheri (Segretario), M° I. M. Schifani, A. Quitadamo - CILS UNIVERSITA': M° Luigi Rocca - M° Alberto Giacchino - CONFSAI SNALS: prof. Giovan Battista Vaglica - UIL RUA Marco Ciamacco (Segretario nazionale) - UNAMS: M° Matteo Helfer
Soggetti destinatari	Personale docente e tecnico amministrativo
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	Disposizioni generali, Relazioni sindacali, Organizzazione del lavoro e articolazione dell'orario di servizio del personale; Disciplina dei servizi minimi in caso di sciopero. Attuazione normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Attività conto terzi. Criteri di impiego delle risorse del fondo d'istituto. Diritto alla disconnessione. Flessibilità oraria. Norme finali.
Rispetto dell' iter Adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'organo di controllo.
	Allegazione della certificazione dell'organo di controllo interno alla Relazione illustrativa
	<p>Acquisizione della certificazione dell'Organo interno di controllo: Verbale dei Revisori dei conti n.11 del 10/12/2020</p> <p>Rilievi dell'Organo di controllo: _____</p>

Il Revisore dei Conti





Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO
Alessandro Scarlatti - Palermo

Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano il divieto di erogazione della retribuzione accessoria	Adozione del Piano della performance previsto dall'art.10 del d. lgs. 150/2009: Amministrazione attualmente non obbligata ² (vedi Osservazioni).
	Adozione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art.11, comma 2 del d. lgs.150/2009: Amministrazione attualmente non obbligata ²⁻³ (vedi Osservazioni).
	Assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art.11 del d. lgs. 150/2009: Obbligo assolto a seguito della certificazione dell'Organo di controllo (Revisori dei conti).
	La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'art.14, comma 6 del d. lgs. 150/2009. Amministrazione attualmente non obbligata ² (vedi Osservazioni).

Osservazioni

¹A seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n.150/2009 - ed in particolare con la modifica dell'art. 40, comma 1 del D. Lgs. n.165/2001 (da leggere in combinato disposto con l'art.5, comma 2) - sono disapplicate le disposizioni del CCNL che demandano alla sede integrativa la contrattazione degli istituti relativi all'organizzazione del lavoro e alla gestione del rapporto di lavoro. Di tali istituti è peraltro consentita esclusivamente l'informazione.

² Si rinvia a quanto disposto dal Titolo III (art.10 e ss.) del D.P.C.M. 26/01/2011, in base al quale per le finalità relative alla valutazione della performance dei docenti degli Enti del Comparto AFAM, l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), d'intesa con la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, individua specifici obiettivi, indicatori e standard nonché le modalità per assicurare il ciclo di gestione della performance dei docenti delle istituzioni AFAM. Tale individuazione non risulta ad oggi effettuata.

Il Decreto legislativo recante Modifiche al D. Lgs. 27/10/2009 n.150, in attuazione dell'art. 17, comma 1, lett. r) della l.7 agosto 2015 n.124 apporta modifiche ai Titoli II e III del cd. Decreto Brunetta in materia di misurazione e valutazione della performance nelle P.A. Il provvedimento non prevede ulteriori atti attuativi successivi se non la generale attività di indirizzo - attraverso l'adozione di linee guida - da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica. Si precisa che l'art.10, rubricato Modifiche all'art.13 del D. Lgs. n.150 del 2009, ha introdotto il nuovo comma 12 che ha disposto che il sistema di valutazione delle attività amministrative delle università e degli enti di ricerca di cui al Capo I del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, sia svolto dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR); tra le disposizioni non modificate, l'articolo 74, comma 4 del decreto legislativo n. 150 del 2009, prevede che con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri siano determinati i limiti e le modalità di applicazione delle disposizioni dei Titoli II e III del Decreto n. 150/2009 al personale docente della scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale. È rimasta esclusa la costituzione degli OIV nell'ambito del sistema scolastico e delle istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale. In particolare, la disposizione prevede che i principi generali del decreto legislativo n. 150/2009 si applichino a Scuola e AFAM salvaguardandone le specificità e pertanto con gli opportuni adattamenti.

Già la stessa relazione ANVUR sul Piano della performance 2012/2014 chiarisce che - stante le particolari caratteristiche del settore AFAM - l'Agenzia ha avviato una fase istruttoria, intendendo sviluppare una riflessione sul sistema di valutazione delle Istituzioni, analogo a quello che è in corso di definizione per le Università.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha adottato in data 16 giugno 2017 le nuove Linee guida per il Piano della performance dei Ministeri per fornire alle amministrazioni indicazioni utili alla sua predisposizione già a cominciare dal ciclo 2018-2020.
 (funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/16-06-2017/pubblicate-linee-guida-sul-piano-della-performance).

Con delibera consiliare n.36 del 22 novembre 2017 è stato nominato il Direttore pro-tempore M^o Gregorio Bertolino quale Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza; il Piano è stato presentato con nota prot. n.6642 del 18/04/2018.

³ Occorre ad oggi attendere l'emanazione degli atti applicativi previsti dall'art.74, comma 4 del D. Lgs. n.150 del 2009. Il Piano della Performance ANVUR 2018-2020, alla luce delle diverse disposizioni normative in tema di performance, trasparenza e corruzione, ha confermato proprie linee strategiche la Valutazione dell'Università, della Ricerca e i Servizi generali prevedendo infatti che «*soggetti interessati dall'attività di valutazione dell'Agenzia sono il sistema universitario nella sua interezza, le istituzioni AFAM non statali e gli enti di ricerca vigilati dal Ministero*».

Da ultimo, con D.L. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito in Legge, sono state introdotte disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Università e della Ricerca, sopprimendo il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Al Ministero dell'università e della ricerca sono assegnate le competenze sui sistemi della formazione superiore universitaria, dell'istruzione universitaria e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché, in ragione del progressivo allineamento con il sistema universitario previsto dalla legge 22 dicembre 1999, n. 508, quelle relative all'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Obiettivo dell'Agenzia è lo sviluppo e il consolidamento delle attività relative alla valutazione del settore della formazione superiore e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), in conformità alla normativa nazionale di settore e nel rispetto degli standard e delle linee guida per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore.

Il Revisore dei Conti
 [Firma]





Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO
Alessandro Scarlatti - Palermo

Modulo II - Illustrazione dell'articolato del contratto
(Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale -
Modalità di utilizzo delle risorse - Risultati attestati - Altre informazioni utili).

A) Illustrazione dell'articolato
Il Contratto integrativo del Conservatorio di Musica di Stato Alessandro Scarlatti di Palermo, sottoscritto in data 03/12/2020
si compone di 40 articoli, suddivisi in TITOLI (da I a IV), CAPI (da I a VII) e da n.2 Allegati.

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1: Campo di applicazione

Il contratto si applica al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente del Conservatorio di Musica in quanto amministrazione richiamata dall'art. 5 del CCNQ sulla definizione dei nuovi comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016.

Per quanto non espressamente previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 19 aprile 2018 relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016/2018, continuano a trovare applicazione gli istituti contrattuali dei precedenti CCNL e le specifiche norme di settore, in quanto compatibili con tali disposizioni e con le norme legislative, nei limiti di cui al Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni legislative e contrattuali.

Art. 2: Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

Per espressa previsione contrattuale di primo livello (comma 3, art.7 del C.C.N.L. del 19 aprile 2018), il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie indicate nelle specifiche sezioni. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale. La previsione negoziata prevede che il contratto ha di norma durata triennale relativamente agli effetti giuridici che decorrono dall'anno accademico 2019/2020 salvo quanto previsto al successivo art.40; i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo saranno negoziati con cadenza annuale.

**TITOLO II
RELAZIONI SINDACALI**

Il Revisore dei Conti

Art. 3: Obiettivi e strumenti.

Il CCNL del 19 aprile 2018 introduce una nuova articolazione dei modelli relazionali che si articolano in partecipazione (da svolgere al livello istituzionale competente per materia) e contrattazione integrativa, secondo le discipline della sezione AFAM, ivi compresa l'interpretazione autentica dei contratti integrativi, di cui all'art. 7 del CCNL del 19 aprile 2018. Di particolare rilievo le previsioni di cui al comma 5 secondo cui le clausole del CCNL del 19 aprile 2018 sostituiscono integralmente tutte le disposizioni previste dai precedenti CCNL che riguardano gli obiettivi e gli strumenti delle relazioni sindacali, i modelli relazionali, i livelli, i soggetti, le materie, i tempi e le relative procedure, nonché le clausole di raffreddamento.

Art. 4: Informazione.

Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti e dal CCNL del 19 aprile 2018, l'informazione è finalizzata a consentire ai soggetti sindacali, secondo quanto previsto nella specifica sezione AFAM del CCNL del 19 aprile 2018, di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte. In nuovo sistema, introdotto dall'art.5 del CCNL/2018 modifica le originarie previsioni di cui all'art.6 del CCNL del 16/02/2005 che prevedeva una informazione sia preventiva che successiva, prevedendo che i soggetti sindacali ricevono, a richiesta, informazioni riguardanti gli esiti del confronto e della contrattazione integrativa, durante la vigenza del contratto collettivo nazionale di lavoro.





Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO
Alessandro Scarlatti – Palermo

L'istituto è da intendersi in combinato disposto al successivo art.15 bis rubricato «Informazioni specifiche», secondo cui il Conservatorio fornisce le informazioni alla RSU e alle OO.SS. territoriali nelle forme richiamate dall'art.4 relativamente alle unità di personale utilizzato indicate con lettera (A, B, C, ...) con precisazione del ruolo per cui si effettua il pagamento secondo le indicazioni tabellari di cui al C.C.N.I. del 12 luglio 2011. Specifiche tabelle riepilogative saranno fornite con le modalità previste dal vigente CCNL 2018 con specifica dei compensi orari o forfettari attribuiti secondo le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 5: Confronto.

A livello di Istituzione sono oggetto di confronto i criteri generali per l'adattamento delle tipologie dell'orario del personale tecnico e amministrativo alle esigenze delle singole istituzioni. In esito a tale modalità negoziale, con Circolare n. 7 del 29 novembre 2019 è stata data applicazione – a decorrere dal 1° dicembre – all'istituto delle 35 ore per il personale turnante di area prima.

Art. 6: Contrattazione collettiva integrativa.

Fra le principali innovazioni introdotte dal comma 3, art.7 del nuovo CCNL, si prevede che il contratto collettivo integrativo abbia durata triennale con riferimento a tutte le materie indicate nella specifica sezione AFAM mente i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo, sono negoziabili con cadenza annuale. Novità di rilievo è l'introduzione della procedura di costituzione della delegazione datoriale da parte del Consiglio di Amministrazione e della prevista modalità di definizione della procedura negoziale secondo cui, «trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo competente dell'amministrazione può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto».

Art. 7: Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali.

L'articolo da contezza dell'avvenuta costituzione della delegazione datoriale con provvedimento deliberativo del Consiglio di Amministrazione n.24 del 30/10/2020. In considerazione delle novità introdotte dal CCNL 2018 ed in particolare, della previsione di cui al comma 2, art. 97 secondo cui «è esclusa la sovrapposizione, la duplicazione e ripetibilità di materie trattate ai diversi livelli ...», vengono riportate le materie oggetto sia di contrattazione che di confronto, a livello nazionale e di istituzione. La disposizione negoziale si inserisce nell'ambito della riserva di legge di cui al comma 1, art.40 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165 come modificato dall' art. 11, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 secondo cui «... la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge».

**TITOLO III
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA**

Il Revisore dei Conti

CAPO I (b1)

Criteri generali per l'utilizzazione del Fondo d'Istituto

Ai sensi dell'art.4 del D.L. 78/2010, il pagamento delle competenze accessorie, già dal 2011, è effettuato per il tramite della Ragioneria Territoriale dello Stato competente ad erogare le competenze fisse. Il Ministero, infatti, non provvede più alle erogazioni direttamente alle istituzioni Afam il fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa finalizzato alla retribuzione dei cd. compensi accessori al personale dipendente. Il Conservatorio è pertanto destinatario unicamente della comunicazione relativa alla consistenza del fondo, e le liquidazioni vengono predisposte ed autorizzate dall'Amministrazione tramite specifico programma informatico (SPT WEB).

Art. 8: Utilizzo delle risorse.

Le risorse finanziarie riferite al fondo di Istituto e non specificamente finalizzate sono utilizzate: a) per attività di produzione artistica e di ricerca e connesse attività aggiuntive sia per il personale docente che per il personale amministrativo e tecnico; b) per lo svolgimento di funzioni di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica del personale docente e tecnico amministrativo; c) per la realizzazione di progetti didattici per attività di rilevanza esterna comunque connesse al funzionamento dell'Istituto. È stato inoltre introdotta la possibile remunerazione in favore del personale t.a. che abbia svolto attività di particolare disagio connesse al funzionamento amministrativo nel periodo di lockdown e di chiusura dei locali per i noti eventi pandemici.

Art. 9: Suddivisione del fondo.

Si riporta il quadro economico delle risorse stimate per il miglioramento dell'offerta formativa per l'a.a. 2019/2020. Per l'anno accademico 2018/2019, il Dipartimento per la formazione superiore e la ricerca ha comunicato, con nota n.1859 del 08/10/2019, le somme assegnate relative alle indennità ed ai compensi al lordo dell'Irpef e degli oneri a carico del dipendente. Il fondo è risultato essere pari ad € 222.740 di cui € 10.500,00 per le funzioni di Direttore.





Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO
Alessandro Scarlatti – Palermo

Amministrativo ed € 6.750,00 per le funzioni di Direttore dell'Ufficio Ragioneria. In applicazione delle previsioni di cui all'art.3 del C.C.N.I. del 12 luglio 2011 il fondo è stato ripartito per il 70% al personale docente per € 155.918,00 e per il restante 30% al personale tecnico amministrativo per € 66.822,00. Si prevede inoltre che la quota del fondo relativa al personale t.a. sia ulteriormente ripartita fra le Aree Prima e Seconda in base alla seguente consistenza numerica. In considerazione dei previsti tempi di definizione del procedimento per la liquidazione dei compensi accessori da effettuare tramite portale NoiPA e della mancata assegnazione ad oggi del fondo, quest'ultimo risulta contrattato sulla medesima consistenza dell'anno precedente.

Art. 10: Aree di distribuzione delle risorse

È stato previsto un piano di attribuzione dei compensi accessori secondo 4 aree di azione: per i collaboratori del Direttore, per lo svolgimento di attività di coordinamento didattico, di coordinamento artistico mentre residualmente i fondi MOF per lo svolgimento delle previste attività artistiche a carattere generale. Sono state inoltre introdotte 3 ulteriori aree di sviluppo dell'azione di miglioramento dell'offerta formativa quali le attività musicologiche e di ricerca, di orientamento e didattica territoriale e quelle di promozione e marketing.

Art. 11: Modalità di assegnazione

Art. 12 Suddivisione del fondo per il personale tecnico-amministrativo

I criteri di suddivisione delle risorse al personale tecnico e amministrativo tengono conto del numero di unità in servizio (24 coadiutori + 14 assistenti amministrativi); il servizio prestato oltre l'orario d'obbligo (attività aggiuntive estensive) oltreché tutte le attività riconosciute come maggior onere in orario di servizio (attività aggiuntive intensive) oltre il normale carico di lavoro danno diritto all'accesso al fondo d'Istituto. Le indennità orarie, disciplinate dal comma 2, art. 6 del C.C.N.I. del 12 luglio 2011 per le aree I e II risultano incrementate in relazione ad attività che si svolgono in orari notturni e/o festivi:

Area II	Diurne € 18,00	Notturmo o festivo € 23,00	Notturmo e festivo € 24,00
Area I	Diurne € 16,00	Notturmo o festivo € 18,00	Notturmo e festivo € 20,00

Al fine di garantire la funzionalità e l'efficienza dei servizi, sono previsti specifici compensi connessi ad incarichi di coordinamento di unità operative tecniche e amministrative nonché per specifiche attività aggiuntive di particolare impegno per importi non superiori ad € 4.000,00 pro-capite). Il limite si applica anche nel caso di svolgimento di più incarichi. Per le attività non quantificabili ex C.C.N.I. del 12.07.2011 art. 6 c. 1 il compenso è forfettario.

Art. 13: Attività aggiuntive di Area II.

Gli incarichi specifici, comportanti ulteriori responsabilità o lo svolgimento di compiti di particolari responsabilità, rischio o disagio sono attribuiti dal Direttore Amministrativo con atto formale al personale appartenente alle diverse aree professionali, tenuto conto del principio di pari opportunità e tenuto conto dei criteri indicati dalla lettera A alla lettera E. È prevista la remunerabilità delle seguenti attività finalizzate alla funzionalità ed efficienza dei servizi:

- Coordinamento generale della segreteria studenti, n.1 unità.
- Coordinamento generale della segreteria docenti e delle attività di produzione, n.1 unità.
- Coordinamento del Servizio pensioni e ricostruzioni, n.1 unità.
- Coordinamento del servizio del personale t.a. n.1 unità.
- Coordinamento del servizio protocollo, 1 unità
- Altre attività non classificabili nelle precedenti voci.

In considerazione della straordinarietà degli eventi legati ai noti fatti pandemici e del conseguente svolgimento nel periodo di lockdown e di smart working delle ordinarie attività, utili alla regolare erogazione dei servizi agli studenti, al personale è stato previsto il riconoscimento di uno specifico compenso per lo svolgimento di attività ritenute di particolare impegno, a seguito della valutazione del lavoro svolto e delle relazioni presentate. Inoltre, al personale che partecipa ai lavori di commissione di gara si prevede l'attribuzione di € 250,00 ad incarico pro-capite, su determinazione del Direttore Amministrativo.

Art. 14: Attività aggiuntive di Area I.

È prevista la remunerabilità delle seguenti attività al personale di Area Prima:
Servizi esterni: fino a n. 3 unità

- Piccola manutenzione: fino a n.1 unità.
- Supporto operativo alle attività amministrative (fino a 6 unità);
- Supporto operativo per le attività di produzione artistica (fino a 4 unità);
- Supporto operativo alle attività di magazzino e inventario (1 unità);
- Riordino degli archivi (fino a 2 unità).

Il Revisore dei Conti

[Firma]





Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO
Alessandro Scarlatti - Palermo

È stato inoltre previsto che per le attività di vigilanza svolte dal personale di area prima la domenica ed in caso di lavoro notturno per chiusura dei candidati, al personale verrà riconosciuta una giornata di riposo compensativo.

Art. 15: Attività estensiva.

Per i compensi spettanti al personale tecnico e amministrativo per prestazioni straordinarie oltre l'orario d'obbligo è stato previsto un monte orario massimo di 150 ore.

Le liquidazioni avverranno fatte salve le capienze del fondo a consuntivo delle attività prestate e subordinatamente al raggiungimento degli obiettivi prefissati, su determinazione del Direttore Amministrativo. Quest'ultimo individua il personale di Area prima da assegnare alle attività di produzione artistica secondo verificati criteri di professionalità, esperienza maturata e disponibilità.

Inoltre, è riconosciuto il diritto al buono pasto: a) al personale tecnico amministrativo coinvolto in sistemi di orario comportanti uno o più rientri pomeridiani oltre l'orario di lavoro ordinario per i giorni di effettivo rientro; b) per le giornate di rientro non ordinario subordinatamente allo svolgimento di almeno tre ore di attività estensiva oltre l'orario d'obbligo dopo la pausa pranzo; c) per il servizio prestato a supporto delle attività fino alle ore 22.30.

Art. 15/bis: Informazioni specifiche

L'articolo di nuova introduzione, prevede che il Conservatorio fornisca le informazioni alla RSU e alle OO.SS. territoriali nelle forme richiamate dall'art.4 relativamente alle unità di personale utilizzato indicate con lettera (A, B, C, ...) con precisazione del ruolo per cui è stato effettuato il pagamento secondo le indicazioni tabellari di cui al C.C.N.I. del 12 luglio 2011. Specifiche tabelle riepilogative verranno fornite con le modalità previste dal vigente CCNL 2018 con specifica dei compensi orari o forfettari attribuiti.

La progressione numerica, con riproposizione della numerazione precedente e apposizione /bis indica che l'articolo risulta di nuova introduzione rispetto all'originaria predisposizione della piattaforma programmatica di contrattazione ed esitata al termine delle attività negoziali.

Art. 16: Modalità, procedure e tempi di verifica

In ottemperanza alle previsioni di cui al comma 10, art.7 del CCNL del 19 aprile 2018 secondo cui «i contatti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa i tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione», e al rinnovato sistema dei controlli interni di cui al Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n.286 come modificato dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n.150 e recepito dal vigente Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità che «mira a garantire, attraverso principi e metodi di controllo interno e di analisi, la capacità di verificare l'andamento gestionale in relazione agli obiettivi fissati e di valutarne e correggerne tempestivamente gli eventuali scostamenti», è prevista la prosecuzione e lo sviluppo di modalità operative improntate al monitoraggio (M) e al controllo di gestione (CDG) rispetto al consumo del fondo MOF. Per le attività di CDG sono stati individuati i principali centri di costo delle Aree: finanziaria e del personale, degli studenti, dei docenti, della produzione artistica, dell'Erasmus e attività internazionali. Sotto il profilo metodologico, si prevede il raffronto temporale dei dati e il confronto fra risultati realizzati e risultati attesi o pianificati. Le rilevazioni sono di solito previste al 30 aprile, 30 giugno, 31 ottobre; sono fatte salve le ulteriori necessità che richiedono apposite rilevazioni finalizzate al riallineamento delle attività o dei servizi, alla disponibilità di risorse.

Capo II (b2)

Criteri generali per corrispondere compensi accessori finanziati nell'ambito della programmazione accademica e delle convenzioni ed accordi fra l'istituzione accademica ed altre istituzioni, enti pubblici e privati a livello nazionale ed internazionale (conto terzi)

Le attività svolte in collaborazione con enti pubblici e privati per le quali il Conservatorio può percepire contributi e/o fondi da introitare in bilancio e/o in conto terzi rimangono disciplinate dall'art. 8 del vigente C.C.N.I. del 12 luglio 2011. La previsione originaria richiedeva la preliminare definizione in sede contrattuale decentrata dei soli criteri generali e la successiva adozione di uno specifico regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione (comma 2) che disciplinasse modalità e procedure per regolamentare tali attività.

Il CCNL 2018 - fra le innovazioni introdotte - ricomprende la disciplina delle attività in conto terzi, fra le materie oggetto di contrattazione integrativa a livello di istituzione (art.97, comma 2, lett. b2) abolendo la forma regolamentare adottata dall'Organo di gestione.

Il Revisore dei Conti





Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO
Alessandro Scarlatti - Palermo

Il Revisore dei Conti
[Signature]

Art. 17: Ambito di applicazione.

Per attività in conto terzi si intende, a titolo non esaustivo, l'attività di ricerca e l'attività di didattica non istituzionale svolte nell'interesse di soggetti pubblici o privati e dei servizi aggiuntivi per l'utenza commissionati da terzi, in coerenza con le attività di sviluppo e valorizzazione della ricerca del Conservatorio e con i fini della stessa. Tali attività, possono essere effettuate compatibilmente con lo svolgimento della primaria funzione didattica e le relative modalità di determinazione e di ripartizione interna dei finanziamenti.

L'articolo definisce, a titolo esplicativo e non esaustivo, le principali attività individuate, indicate dalla lettera A alla lettera D.

Art. 18: Forma del rapporto negoziale.

Al fine di assicurare snellezza al procedimento amministrativo, si prevede che le collaborazioni con enti pubblici e/o privati che prevedono un contributo inferiore ad € 5.000,00 siano sottoscritti dal Direttore e dal Presidente in relazione alle rispettive competenze e redatte in conformità alle norme sancite nel Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità del Conservatorio.

Art. 19: Prestazioni espletate per attività in collaborazione.

Per lo svolgimento di tali attività, si prevede l'utilizzo di risorse umane prioritariamente e prevalentemente interne. Le prestazioni svolte dal personale docente dovranno risultare da appositi fogli firma con descrizione delle attività espletate, rese ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n.445 mentre per il Direttore Amministrativo - per la gestione generale - e per il Direttore di Ragioneria - per la gestione economico-finanziaria - il compenso sarà erogato a seguito della presentazione di relazione finale sulle attività svolte.

Art. 20: Criteri di scelta del personale.

Competenza rispetto alle professionalità acquisite ed alle esperienze artistico/didattiche maturate e disponibilità, risultano essere i criteri per l'individuazione del personale docente. È stata prevista inoltre la costituzione di uno specifico Gruppo Operativo di Progetto (GOP) per la gestione delle attività che viene costituito a seguito dell'individuazione effettuata dal Direttore Amministrativo del personale tecnico-amministrativo cui assegnare le specifiche attività previste e della individuazione del personale docente effettuata dal Direttore. Competenza, professionalità acquisite, esperienze maturate e disponibilità risultano invece essere i criteri di scelta per l'individuazione del personale delle Aree amministrative. Per i progetti di particolare complessità, è fatta salva la possibilità di individuare ulteriori figure professionali esterne di comprovata professionalità.

Art.21: Determinazione dei compensi al personale.

Sono stati assunti quali parametri di riferimento le previsioni di cui al CCNL del 16 febbraio 2005 e del vigente C.C.N.I. del 12 luglio 2011. È stato previsto un compenso orario per attività di docenza, di produzione artistica e per attività di ricerca; per il personale tecnico amministrativo è stato previsto uno specifico compenso a seconda dell'Area contrattuale di inquadramento.

I compensi in nessun caso potranno gravare sul fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (MOF) del Conservatorio.

Art.22: Limiti per l'erogazione dei compensi.

Di particolare importanza la previsione dei limiti all'erogazione dei compensi, richiesti dal C.C.N.I. del 12 luglio 2011; per le prestazioni effettivamente rese dal personale docente si applicano i limiti di cui al co. 2, art.5, per le prestazioni effettivamente rese dal personale tecnico-amministrativo si applicano i limiti di cui al co. 1, art.6 mentre per le prestazioni effettivamente rese dal personale EP le limitazioni previste sono quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, art.7.

Art.23: Piano finanziario.

Il piano finanziario, limitatamente alle collaborazioni di importo superiore ai € 20.000,00 (ventimila/00), dovrà tener conto nel calcolo del contributo, oltre che dei costi diretti per beni e servizi necessari all'esecuzione della prestazione, dei costi per spese di carattere generale della struttura interessata e l'obsolescenza della strumentazione utilizzata, non inferiore al 3% mentre per collaborazioni di importo inferiore ad € 20.000,00 non potrà essere inferiore all'1%. Di particolare rilievo la previsione che il piano finanziario - salvo per i fondi Erasmus LLP, PON, FESR e su altri fondi dell'UE - deve prevedere che una quota non inferiore al 10% delle somme introitate confluisca nel bilancio dell'istituzione.

Art.24: Applicazione.

L'ambito di applicazione, esplicita che nelle attività conto terzi non rientrano quelle attività istituzionali che seppur sostenute attraverso contributi erogati da soggetti esterni, non siano effettivamente correlate a obblighi di natura contrattuale o convenzionale nell'ambito di uno specifico rapporto sinallagmatico.





Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO
Alessandro Scarlatti – Palermo

Il Revisore dei Conti
[Handwritten signature]

Capo III (b3)

Criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo

Art. 25: Welfare integrativo.

Ulteriore innovazione introdotta da CCNL 2018, fra le materie oggetto di contrattazione integrativa a livello di istituzione (art.97, comma 2, lett. b3). La previsione risulta introdotta nell'originaria predisposizione della piattaforma programmatica di contrattazione e successivamente cassata al termine delle attività negoziali.

Capo IV (b4)

Modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali, ivi compresi i diritti di assemblea, di affissione all'albo e di utilizzo dei locali, nonché i contingenti di personale previsti dall'art. 2 dell'Accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990, ferme restando la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 4 del CCNQ 4/12/2017 e le modalità di utilizzo di distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali.

Art. 26: Diritti di assemblea.

Il Capo recepisce le disposizioni normative e contrattuali a carattere generale, prevedendo che nelle materie relative alla libertà e dignità del lavoratore ed alle libertà ed attività sindacali, per gli istituti non disciplinati dal C.C.N.Q. del 4 dicembre 2017 o dal CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018, si applichino le norme previste dalla legge 20 maggio 1970, n. 300.

Ai fini organizzativi si prevede: che la rilevazione dei partecipanti e delle ore di partecipazione di ciascun dipendente all'assemblea sia effettuata dal dipendente assegnatario della gestione del personale o comunque da personale delegato dall'Amministrazione, che l'assemblea sia svolta di norma all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro e che comunque durante lo svolgimento delle assemblee nelle unità operative interessate sia garantita la continuità delle prestazioni indispensabili.

Art. 27: Diritti di affissione e utilizzo dei locali.

I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere da b) ad e) di cui al C.C.N.Q. del 4 dicembre 2017 e la RSU hanno diritto di affissione in una bacheca fisica predisposta dall'Amministrazione. La RSU è responsabile del materiale pubblicato e ne curerà la pubblicazione per contenuti e forme.

Art. 28: Distacchi sindacali.

I periodi di distacco sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato anche ai fini della mobilità, salvo che per il diritto alle ferie e per il compimento del periodo di prova - ove previsto - in caso di vincita di concorso o di passaggio di qualifica.

Art. 29: Permessi sindacali.

I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato nei limiti della durata del rapporto di lavoro che siano dirigenti sindacali hanno titolo ad usufruire dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari, per l'espletamento del proprio mandato. I permessi sindacali retribuiti, giornalieri ed orari, sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato. Tale disciplina si applica anche ai permessi usufruiti per la partecipazione ai congressi, convegni di natura sindacale dai dirigenti sindacali dei comparti Istruzione.

Nell'utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell'attività lavorativa della struttura o comunque dell'ufficio cui si è assegnati. I permessi, giornalieri od orari spettanti ai dipendenti che siano dirigenti sindacali possono essere utilizzati in forma cumulata; per i componenti delle RSU i permessi possono essere cumulati per periodi - anche frazionati - non superiori a dodici giorni a trimestre.

Art. 30: Contingenti minimi di personale.

Al fine di assicurare lo svolgimento di alcuni servizi fondamentali agli studenti, è previsto che il servizio deve essere garantito nel caso di un esame finale o di licenza, di compimento e di diploma V.O. nonché di esami di diploma accademico N.O. disponendo la presenza in servizio di n. 1 assistente e n. 1 coadiutore. A tal fine, i dipendenti sono individuati con un criterio di rotazione avviato tramite sorteggio all'inizio di ogni anno accademico.

Art. 31: Norme di rinvio.

Per quanto non previsto dal Capo IV restano confermate le norme e le disposizioni generali in materia.





Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO
Alessandro Scarlatti – Palermo

Il Revisore dei Conti
[Signature]

Capo V (b5)

Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

Art. 32: rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Anche in materia di sicurezza, vengono recepite le disposizioni normative e contrattuali vigenti. La R.S.U. validamente costituita elegge o designa a maggioranza dei propri membri il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.), le cui competenze sono contenute nell'art. 47 del D. Lgs. 09.04. 2008 n.81. Per l'espletamento dei propri compiti, oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizza appositi permessi retribuiti orari pari a 40 ore annue, considerate tempo di lavoro.

Art. 33: videosorveglianza.

Per ragioni di sicurezza dei locali all'interno dell'Istituto sono installati impianti di videosorveglianza a circuito chiuso strumentali al controllo degli accessi, alla sicurezza e alla razionale fruizione dei locali, dei materiali e delle attrezzature. L'uso degli impianti è fondato su presupposti di necessità, proporzionalità, per le finalità di tutela dei beni rispetto a possibili furti, danneggiamenti, atti di vandalismo o di prevenzione incendi o sicurezza sul lavoro. Tale controllo ha luogo esclusivamente nei luoghi di accesso e transito. Con la sottoscrizione del Contratto integrativo d'Istituto si intende nuovamente favorevolmente acquisito il parere della R.S.U.

CAPO VI (B6)

Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione)

Art. 34: diritto alla disconnessione.

Ancora un'innovazione introdotta da CCNL 2018, fra le materie oggetto di contrattazione integrativa a livello di istituzione (art.97, comma 2, lett. b6). E' stato previsto che il personale non ha l'obbligo di rispondere a mail, telefonate o messaggi e chat d'ufficio in orari diversi da quelli di servizio, secondo le fasce orarie indicate. Sono fatte salve improrogabili esigenze di produzione artistica indicate nonché improrogabili ragioni di sicurezza.

CAPO VII (B7)

Criteri generali per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare.

Art. 35: Orario di lavoro articolato su cinque giorni.

Il personale Tecnico e Amministrativo che effettua l'orario di lavoro su 5 giorni, con due rientri pomeridiani di 3 ore ciascuno ha diritto al buono pasto di € 7,00. Quest'ultimo viene altresì erogato qualora l'orario di servizio preveda tre ore di straordinario, nel rispetto della pausa prevista e alle figure E.P. per i giorni di effettivo rientro. In considerazione dei noti fatti pandemici, le attività del personale di Area seconda sono svolte in applicazione delle indicazioni di cui alla Circolare n.3/2020 del Ministero per la P.A. che fornisce «indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni», applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 87 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 (cosiddetto Cura Italia), convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al cinquanta per cento del personale impiegato nelle attività assolvibili in tale modalità. L'orario di servizio potrà subire modificazioni in applicazione di sopravvenute disposizioni generali delle autorità sanitarie e/o del Dipartimento della Funzione Pubblica. Al personale che ha prestato servizio in modalità agile è stato riconosciuto il diritto al buono pasto relativamente a due giorni settimanali di rientro ordinario previsto.

Art. 36: Flessibilità.

La flessibilità dell'orario può essere autorizzata, se favorisce e/o non contrasta con l'erogazione generale dei servizi e consiste nel posticipare l'orario in ingresso al massimo di 45 minuti. Il numero di soggetti da ammettere alla fruizione non può essere superiore tre unità per l'area prima e due unità per l'area seconda. È riconosciuta la precedenza al personale che ai sensi del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n.151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53) come modificato dal D. Lgs. 23 aprile 1998 n.134 e della Legge 5 febbraio 1992 n.104 si trovi in particolari situazioni personali, sociali o familiari (quali tossicodipendenze e percorsi terapeutici di recupero, inserimento di figli in asili nido, frequenza dei propri figli in asili nido, scuole materne e scuole primarie).





Il Revisore dei Conti
 [Signature]

Art. 37: Turnazioni.

Il personale svolgerà turni di lavoro secondo il piano predisposto all'inizio di ogni anno accademico dal Direttore Amministrativo. Al personale di area prima, in caso di attività rese a supporto di attività artistiche e/o didattiche prestate senza soluzione di continuità per almeno tre ore oltre l'orario d'obbligo, è riconosciuto il diritto al buono pasto. Il Direttore Amministrativo o il personale da lui delegato dispone lo svolgimento delle turnazioni identificando il personale addetto e fissando il periodo della turnazione in orario antimeridiano e/o pomeridiano dal lunedì al sabato, compatibilmente con le esigenze di funzionamento delle attività sia didattico-artistiche che amministrative. I turni lavorativi stabiliti potranno essere modificati per esigenze di servizio.

**TITOLO IV
 CONFRONTO (b1)**

Criteri generali per l'adattamento delle tipologie dell'orario del personale tecnico e amministrativo alle esigenze di servizio di questo Conservatorio.

Art.38: Modalità di confronto

È l'unica materia rimessa a tale livello di relazione dall'art.97, comma 7, lett. b1 dal CCNL 2018, al fine di consentire ai soggetti sindacali di esprimere valutazioni e partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione intende adottare. In esito all'attivazione di tale modalità relazionale, è stato introdotto l'istituto delle 35 ore per il personale turnante di area prima, come già indicato all'art. 5.

Il confronto si svolge nel rispetto delle previsioni normative di cui agli artt.5 e 9 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165 come modificati dagli artt.34 e 36 del D. Lgs. 27 ottobre 2009 n.150 e D. Lgs. 25 maggio 2017 n.75 nonché come richiamato dall'art.6 del presente contratto collettivo integrativo, nelle forme e con le modalità di cui all'art.6 del CCNL del 19 aprile 2018.

Art.39: Criteri generali delle tipologie dell'orario del personale tecnico e amministrativo alle esigenze di servizio del Conservatorio.

L'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e di apertura all'utenza ed è di 36 ore, suddivise in sei ore continuative, di norma antimeridiane, fino ad un massimo di 9 ore.

In ragione delle disposizioni direttoriali in materia di attività didattiche e di produzione artistica, l'organizzazione del servizio del personale turnante prevede pertanto la seguente articolazione oraria:

Personale turnante	
Turno A (infrasettimanale)	dalle 7:30 alle 13:30
Turno A (sabato)	dalle 7:30 alle 12:30
Turno B (infrasettimanale)	dalle 13:30 alle 20:30
Turno B (sabato)	dalle 12:30 alle 17:30

Personale NON turnante	
lunedì - mercoledì - venerdì	dalle 7:30 alle 13:30
martedì - giovedì	dalle 7:30 alle 13:30
	pausa pranzo dalle 14:00 alle 17:00

A decorrere dal 02/11/2020 l'Istituto chiuderà alle ore 14:30.

Sono fatte salve le disposizioni in materia di organizzazione degli uffici ai sensi della art.40 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165 come novellato dal D. Lgs. 27 ottobre 2009 n.150 e dal D. Lgs. 25 maggio 2017 n.75.

Art. 40: Vigenza.

In riferimento alle disponibilità residue (pari ad € 33.442,66 per il personale docente ed € 9.200,00 per il personale t.a.) di cui all'Allegato 1, si determina che tali economie siano vincolate esclusivamente alla realizzazione delle attività artistico-culturali programmate e non effettuate nell'anno 2019/2020 a causa di forza maggiore, determinata dalla pandemia covid-19 in atto per quanto concerne il personale docente e per le attività di competenza al personale t.a.

Relativamente alla prevista vigenza triennale della parte normativa di cui all'art.2, le parti concordano di convocare il tavolo negoziale per definire ed apportare emendamenti migliorativi nell'interesse generale dei dipendenti e/o per sopraggiunte





Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO
Alessandro Scarlatti – Palermo

disposizioni contrattuali o normative, fermo restando che il presente contratto è efficace esclusivamente per l'anno accademico 2019/2020.

Il contratto si conclude con:

ALLEGATO 1: Ripartizione del 70% del fondo d'istituto per l'anno accademico 2019/2020.

La Tabella 1 dà contezza scalare della distribuzione della quota per il Miglioramento dell'Offerta Formativa comprensivo delle economie 2018. In Tabella 2 sono state contabilizzate le attività dell'Orchestra Salvatore Cicero per prove e concerti effettuati nel periodo novembre 2017 – dicembre 2018, che non sono state liquidate in quanto la relazione conclusiva delle attività artistiche, è stata presentata solamente in data 23 gennaio 2019 (prot. n.971) oltre i termini utili per la liquidazione a mezzo cedolino unico. Il pagamento a valere sul fondo 2019 è stato previsto in considerazione delle disponibilità di fondi 2019 ed in considerazione dell'avvenuto adempimento della prestazione da parte del personale interessato. La Tabella riporta infine un saldo residuale disponibile per attività artistiche pari ad € 104.685,16 a fronte di attività effettivamente svolte pari ad € 71.242,50 con un avanzo positivo pari ad € 33.442,66 per la quota docente e di € 9.200,00 per il personale tecnico-amministrativo. Le Tabelle 3 e 4 danno contezza della consistenza della quota Miglioramento dell'Offerta Formativa comprensivo delle economie 2018 per il personale delle Aree prima e seconda nonché delle tipologie di attività il cui compenso è da intendersi a valere sul fondo.

Residuano le griglie per la quantificazione delle fasce di merito per la quantificazione dei compensi connessi allo svolgimento di eventuali incarichi di coordinamento o specifiche attività aggiuntive di particolare impegno rese dal personale appartenente alle aree prima e seconda secondo le previsioni di cui all'art.6 del vigente CCNI del 12 luglio 2011; le griglie, originariamente collegate ai Criteria di valutazione del rendimento del personale di area prima e seconda ove era prevista l'attribuzione di punteggi in base al raggiungimento di obiettivi valutati, erano originariamente compresi nella piattaforma programmatica ma successivamente emendati, risultano pertanto inapplicabili. Rimane salvo, il principio della divisione in fasce in linea con il principio generale del divieto di distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi, già previsti dall'art.18 del D. Lgs. 27 ottobre 2009 n.150.

ALLEGATO 2: Attività artistiche fondo d'istituto per l'anno accademico 2019/2020

Al fine dare certezza al procedimento e semplificare le attività di liquidazione, sono state analiticamente descritte le attività e i compensi (orari o a forfait) a favore del personale dipendente.

Il Direttore Amministrativo
Dr. *Raymondo CIROLLA*

Il Presidente
della delegazione trattante
Prof. *Mario BARBASALLO*

Il Revisore dei Conti
[Signature]